

LA BANDIERA ITALIANA

Ogni
Giorno

MONITORE DEL POPOLO

Un
Grano

IN PROVINCIA

Spedito franco di posta.
Prezzo anticipato di un trimestre
Duc. 1. 50.

DIREZIONE

Strada S. Sebastiano, Numero 51, primo piano.
Non si ricevono lettere, plichi, gruppi se non affrancati.
Le associazioni per le Provincie cominceranno dal 1. e dal 16 del mese.

PEL RESTO D'ITALIA

Spedito franco di posta.
Prezzo anticipato di un trimestre
Franchi 7. 50.

Napoli 23 Maggio

ATTI UFFICIALI

S. E. il Luogotenente Generale del Re ha diretto ai signori Governatori, Procuratori Generali e Capi delle Pubbliche Amministrazioni le Circolari seguenti:

Luogotenenza Generale del Re

NELLE PROVINCE NAPOLITANE.

Nell'assumere l'amministrazione delle Province Napolitane credo opportuno di dare a tutti li Capi di pubblici uffizi ed anche a tutti gli impiegati alcune brevi direzioni a norma della loro condotta.

Il maggiore impedimento che ogni Paese ha sempre provato a costituirsi regolarmente nei mutamenti radicali della sua esistenza provenne sempre da ciò che in tali contingenze facilmente s'improntano di colore politico anche gli atti delle varie amministrazioni. Io deggio quindi prima di ogni cosa avvertire che in tutta la gerarchia governativa l'indirizzo politico appartiene esclusivamente al Parlamento ed al Governo del Re, e che nei gradi subalterni non è lecito intrarre in questo campo, salvo a chi ne abbia, sotto la dipendenza Governativa, l'obbligo espresso dalla natura del suo impiego.

Dichiaro pertanto che mancherebbero gravemente al loro dovere quelli impiegati i quali dimostrando passioni politiche dessero ragione ai cittadini di dubitare che gli uffizi del Governo non tengano nel compimento del loro mandato e nell'applicazione delle leggi un' assoluta rettitudine e la più stretta imparzialità.

Ciascuno si persuada che la miglior politica di un impiegato quella si è che consiste nel provvedere con costante fermezza l'osservanza e la esecuzione delle leggi. Con ciò verrà ad infondere nell'animo di tutti i cittadini, qualunque sia la loro condizione, il convincimento di trovare sempre in chi serve il Re ed il Paese un' assoluta imparzialità, un rispetto sincero di tutti i diritti, ed una vita morale tutta dedicata al lavoro, e questo sarà il miglior titolo di ognuno alla benevolenza del Governo, alla gratitudine pubblica.

Avvertirò in secondo luogo come una delle principali condizioni di vitalità de' servizi pubblici stia nell'assoluta e rigorosa osservanza delle regole della gerarchia. Prego quindi tutti i Capi delle amministrazioni pubbliche di portare l'attenzione speciale a ciò che si rispettino sempre le attribuzioni de' capi degli uffizi subordinati, nell'invigilare onde ciascuno eserciti la propria autorità e si faccia obbedire, e nel provvedere tutte le disposizioni necessarie a reprimere ogni abuso. Osservando puntualmente queste prescrizioni i capi di ogni uffizio vengono a tenere un mezzo sicuro e sufficiente, per accrescere la moralità e della regolarità del servizio ed io formalmente dichiaro che intendo di renderli responsabili personalmente ogni qual volta avvenisse di riconoscere in un modo certo

che sianvi nei loro uffizi abusi cui essi non abbiano cercato di porre riparo.

So quanto sia delicato e difficile quest'assunto, ma so del pari che il paese con una generale uniformità di sentimenti vuole che il Governo faccia rigorosamente sentire la sua azione, e siccome mi è noto per lunga esperienza che questa non altrimenti si sviluppa salvo nella regolarità dell'andamento dei pubblici uffizi, quindi, mentre da un canto mi ricuserò ricisamente di prendere disposizioni troppo improvvisate e facili ad essere ingiuste, avverto che è mia intenzione di compiere questo mio mandato assoggettando continuamente tutti gli uffizi a minutissime ispezioni, le quali valgano ad illuminare l'opinione pubblica sulle loro condizioni, e porgano l'occasione di prendere in caso di bisogno i provvedimenti che ho indicati.

I doveri di chi amministra la cosa pubblica crescono in ragione della libertà di cui godono i cittadini, perchè è solo col pieno adempimento di tali doveri che gli Uffizi pubblici vengono ad acquistare quella stabile autorità morale, senza la quale ogni Governo libero è impossibile.

Gradisca V. S. Illustrissima gli atti della mia distinta considerazione.

Napoli, li 22 maggio 1861.

Il Luogotenente Generale del Re
DI SAN MARTINO.

Alli Signori Governatori
Procuratori Generali
e Capi delle pubbliche Amministrazioni.

Luogotenenza Generale del Re

NELLE PROVINCE NAPOLITANE

Doppio è il mandato che le leggi affidano a V. S. Illustrissima, uno interamente amministrativo, l'altro principalmente politico.

Le direzioni che ho date a tutti gli uffizi pubblici con altra lettera circolare in data d'oggi non bastano ad indicarle tutte le intenzioni del Governo rispetto al modo col quale sono da compiere i doveri politici, ed in aggiunta alla medesima le osservo:

Che opera del Governo deve essere quella di stare anche in politica talmente sul terreno della legalità che esso venga col fatto a trovarsi al di sopra de' partiti.

Quindi ella farà opera molto opportuna quando ottenga che tutte le principali persone di diversa opinione vengano francamente a presentarle ed i desiderii e le lagnanze loro, perchè è impossibile di non trovare in queste comunicazioni elementi di cui convenga tenere conto.

Ma nel tempo stesso l'avverto di stare in sulla guardia per non prendere con chiacchierata impegno atti a smuoverla da quella via prudente, imparziale e ferma che è nelle mire del Governo del Re.

Sarà bene ch'ella per mezzo di continue informazioni si tenga al fatto delle persone che nella sua circoscrizione godono maggior fiducia per probità, per disinteresse e per intelligenza; che procuri di mettersi con loro in relazione sia per indurle a caudare il Governo nell'amministrazioni locali ed altre; quant'anche per ricreare i consigli nelle occasioni difficili.

Sarà pure necessario di tenersi bene informati di quelle persone che o per abuso d'influenza sotto il cessato Governo, o per altri titoli siano gravemente compromesse colle popolazioni, acciocchè in ogni circostanza il Governo sappia subito quali sono le condizioni dell'opinione pubblica rispetto alle medesime.

Ma La prego di tener bene in mente di non accogliere mai nè elogi nè accuse vaghe; per le accuse principalmente converrà sempre ricercarne accuratamente le prove e dichiarare ricisamente che senza prova non si può fondare alcun provvedimento.

Nelle cose di sicurezza e di ordine pubblico converrà usare risolutamente di tutti mezzi che le leggi mettano a disposizione del Governo, e sarà opportuno che l'azione delle autorità politiche proceda d'accordo col Ministero Pubblico.

È quindi intenzione del Governo del Re che i signori Governatori, Intendenti, Questori e Delegati di Pubblica Sicurezza abbiano quotidiane relazioni personali coi rappresentanti del Pubblico Ministero, i quali, presa su queste conferenze minuta conoscenza de' fatti che nuocciono alla sicurezza ed all'ordine concertino li modi di provvedimento.

Tutte le autorità investite dalle leggi del diritto di richiedere la forza pubblica dovranno poi avvertire di concepire le loro richieste in modo che non lascino mai dubbio nè altra responsabilità in chi le deve eseguire fuori che quella della esecuzione.

Ed io intanto Le assicuro che provvedendo esse con energia e sincero intendimento alla conservazione dell'ordine, sarò lieto di far risalire a me stesso la responsabilità degli atti loro.

Abbia poi Ella sempre presente che, se conviene di andare guardinghi nel dar ordini, e di restringersi ai soli provvedimenti di comprovata necessità e di assoluta legalità, è altrettanto indispensabile che dati una volta, in alcun modo non si ceda nella esecuzione, poichè la forza deve sempre rimanere alla legge.

La Guardia Nazionale sarà oggetto di tutte le possibili di lei cure. Ella deve occuparsene con tanto maggior desiderio e compiacenza, in quanto che i fatti già dimostrano come il Paese si possa ripromettere dalla medesima i maggiori elementi d'ordine e di prospero avvenire. Ella procurerà pertanto che in ogni luogo se ne compia l'organizzazione giusta il prescritto della legge. Che si formino i battaglioni. Che se ne spinga l'istruzione colla maggior possibile celerità affinché essa possa nel più breve termine bastare da sola alla custodia interna, quando eventi guerreschi ci mettessero nella necessità di disporre altrimenti delle truppe stanziali.

È particolare di lei ufficio di provvedere a che penetri nella Guardia medesima il sentimento della legalità del servizio. Questa legalità principalmente consiste in ciò che, salvo il caso di flagrante reato, non si proceda mai dalla Guardia Nazionale ad alcun arresto se non in esecuzione di mandati regolari dell'autorità giudiziaria o di formali ed esplicite consegne dell'autorità di Sicurezza Pubblica.

Ora avvertirò come fra le più importanti missioni che abbia presentemente l'autorità politica siavi quella di estendere col massimo zelo e con incessante attività la sua vigilanza sui fatti d'ogni natura che si riferiscano alla regolarità dei pubblici servizi; ed intendo che di questi mi sia sempre fatta relazione diretta, onde per mezzo de' Dicasteri competenti io possa infondere in tutte le amministrazioni quello spirito e quella unità di azione che sono la principale necessità di ogni ben ordinato Governo. E da ciò ne verrà a' pubblici uffici meritata di utili servigi, ed io sarò meglio in grado di conoscere quali tra detti uffici debbono preferibilmente essere assoggettati ad ispezione.

Mi riservo di dare col mezzo de' diversi Dicasteri quelli ordini più minuti che sono necessari all'andamento di tutti i servigi.

Gradisca la S. V. Ill. gli atti della mia distinta considerazione.

Napoli, li 22 maggio 1861.

Il Luogotenente generale del Re
DI SAN MARTINO

Alli Signori Governatori
Procuratori Generali
e Capi delle Pubbliche Amministrazioni.

— I Maggiori dell'Esercito signori Gennaro Pesce e Vincenzo Natoli, nominati organizzatori della Guardia Nazionale nelle provincie napoletane, sono stati destinati il primo in Calabria Ulteriore prima, e l'altro in terra di Bari.

— Con decreto di S. A. R. il Principe Eugenio del 16 è accordato il ritiro con la pensione di giustizia da liquidarsi a norma di legge. Al sig. Giuseppe de Angelis Segretario generale della Amministrazione generale di Ponti e Strade destinato a servire in tal qualità presso l'Amministrazione generale di Acque, Foreste e Caccia.

— Con altro decreto del 16 il signor Leonardo Dorotea è nominato Segretario generale presso l'Amministrazione generale di Acque, Foreste e Caccia alla immediata dell'Amministratore generale, e con facoltà di rappresentarlo in caso d'impedimento e di assenza. Lo stesso godrà il soldo di annui ducati milledugento.

Norme per la distribuzione del Millone di Lire di sussidi per l'assegno delle Pensioni in esecuzione del 25. Decreto dell'8 gennaio 1861.

S. M. con Decreto del giorno 8 gennaio 1861, mentre ordinò procedersi alla revisione delle Pensioni di grazia a carico dell'erario delle Provincie Napolitane, si degnò destinare la somma di annue Lire 500,000, da erogarsi in Pensioni a favore delle famiglie povere che nelle provincie medesime abbiano maggiormente sofferto a causa della libertà e delle reazioni. Autorizzò inoltre S. A. R. il Principe di Carignano, Suo Luogotenente Generale, a determinare per quest'anno una somma a disposizione del Gabinetto della Luogotenenza, e dei varii Dicasteri, per assegnarsi a titolo di Sussidii straordinarii, onde sovvenire alle più disastrose politiche calamità.

S. A. il Principe Luogotenente con suo Decreto del 19 febbraio determinava per ora a quell'uso la somma di un milione di Lire, distribuendola in parti eguali tra il Gabinetto della Luogotenenza, e ciascuno dei Dicasteri allora esistenti.

Nello scopo di osequire tali provvedimenti di Sovrana Munificenza colla maggiore equità e giustizia, e di allontanare il pericolo di errori ed arbitrii, furono adottate le seguenti Norme ed Istruzioni di accordo tra i quattro Segretarii Generali, con l'annuenza di S. E. il Segretario Generale di Stato, e con l'approvazione di S. A. R. il Principe Luogotenente Generale.

Art. 1. Tutti coloro i quali aspirano all'assegnamento delle Pensioni o dei Sussidii cui si riferiscono i Decreti degli 8 gennaio e 17 febbraio 1861, sono obbligati di provare con opportuni documenti il doppio requisito dei disastri e sacrificii incontrati propugnando la causa della

libertà, e dello stato di grave bisogno in cui si trovano.

Art. 2. Nell'ammissione delle domande saranno titoli di preferenza:

1° L'età od infermità cronica che renda la persona inabile al lavoro.

2° Il maggior grado di povertà, quando sia congiunto con maggiori sofferenze sostenute per causa politica.

3° La morte di persone della famiglia in carcere od in esilio, ovvero nei conflitti delle reazioni.

4° L'appartenere a quelle categorie delle vittime politiche, i cui sacrificii abbiano più efficacemente contribuito a preparare in queste Provincie il trionfo della libertà, e l'affetto alla causa dell'Unità della Patria Italiana.

Art. 3. Nella concorrenza saranno preferiti coloro, in persona dei quali si riunisca un maggior numero delle condizioni contemplate nello articolo precedente.

Art. 4. Le vedove e gli orfani, ed in difetto le famiglie che traevano il loro sostentamento dalle persone beneficate coi Decreti sopra menzionati, potranno essere ammesse alla Pensione od al Sussidio, fatta la prova delle enunciate condizioni.

Art. 5. Le petizioni per le Pensioni ed i sussidii saranno sottoposte all'esame di quattro Commissioni istituite presso i quattro Dicasteri:

Di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici;

Dell'Interno e Polizia;

Delle Finanze e dei Lavori Pubblici;

Dell'Istruzione Pubblica, ed Agricoltura e Commercio.

Ciascuna Commissione sarà composta di sette membri, nominati dal rispettivo Segretario generale, ed il loro nome sarà annunziato al pubblico.

Art. 6. Le petizioni già raccolte ne' Dicasteri saranno inviate alle Commissioni.

Saranno parimenti loro inviate quelle che ulteriormente saranno presentate fino a tutto il 30 del prossimo giugno, sia che dai petizionarii si trasmettano direttamente ai Dicasteri, sia che pervengano per organo dei Governatori delle Provincie, i quali formeranno per ciascuno Dicastero uno Stato delle Petizioni che riceveranno, corredandolo con le loro informazioni sulle persone richiedenti, e nel concorso delle prescritte condizioni.

Art. 7. Le Commissioni saranno tra loro in comunicazione per mezzo de' loro rispettivi Presidenti per schiarimenti che occorrono, o per rinviare le Petizioni con le raccolte informazioni da una ad altra Commissione reputata più competente per la qualità della persona.

Potranno anche tra loro comunicare per adottare uniformi metodi di esecuzione delle presentate istruzioni; e laddove si riuniscano, saranno presiedute dal più anziano dei Presidenti.

Art. 8. Le Commissioni proporranno ai rispettivi Dicasteri gli Elenchi delle Pensioni e dei Sussidii, coi nomi degli assegnatarii, e con l'indicazione del loro domicilio, della somma e del titolo dell'assegno.

Il Dicastero potrà rinviare alla Commissione la proposta con nuovi elementi di fatto, o per maggior esame.

Art. 9. Per le Pensioni eccedenti due. 4 al mese sarà necessaria l'approvazione di S. A. R. il Principe Luogotenente.

Art. 10. Tutti i pagamenti di Sussidii saranno eseguiti per mezzo della Tesoreria Generale in apposito Ufficio, il quale ne terrà quattro Registri per ciascuno de' Dicasteri, ed un Registro Generale Alfabetico.

Art. 11. A coloro che dimorano nelle Provincie le concessioni e le relative polizze saranno comunicate per mezzo dei Governatori, per la trasmissione delle corrispondenti ricevute.

Art. 12. Niuno potrà ricevere, per effetto dei menzionati Decreti, più Pensioni o più Sussidii, ricorrendo a varii Dicasteri. In caso di duplicazione, la seconda concessione sarà di pien diritto nulla; e l'Ufficio della Tesoreria sotto la pro-

pria responsabilità dovrà rifiutare ogni pagamento di un secondo Sussidio.

Art. 13. Le pensioni concesse in virtù dei sopra menzionati Decreti potranno perdersi,

1° Se il pensionato sia condannato per misfatto.

2° Se pervenga ad uno stato dovizioso di fortuna.

Art. 14. Potranno anche concedersi Pensioni temporanee vincolate ad impiego determinato, come per la educazione di orfani in Collegii di pensionati, o per altro uso prescritto nell'atto di concessione.

Napoli 15 maggio 1861.

I Segretarii Generali

SACCHI.

MANCINI

IMBRIANI

SPAVENTA.

Con Dicasteriali del giorno 19 volgente il Dicastero dell'Interno e Polizia ha nominato i seguenti:

Gennaro Gallone Conte di Nociglia;

Consigliere Federico Castriota;

Consigliere Giovanni de Falco;

Avvocato Antonio Torchiarulo;

Professore Angelo Camillo dei Meis,

Luigi Rossi, negoziante;

Francesco Russo negoziante.

Membri della Commissione incaricata della distribuzione dei Sussidii e Pensioni di cui è parola nel Precedente Regolamento.

CRONACA NAPOLITANA

— Leggesi nel *Pays* del 18:

Una lettera particolare di Napoli annuncia che il console di Francia ha ricevuto dal signor Nigra la positiva assicurazione che, per mezzo del *Giornale Ufficiale* si sarebbero fatte le scuse al giovane Baurel, il quale soffrì indegni trattamenti nelle prigioni della Vicaria, ed al signor Bernored, per la visita domiciliare, che senza serio motivo è stata fatta in casa di quel fotografo francese.

Insieme ad ora, aggiunge il nostro corrispondente, questa promessa è rimasta ineseguita.

NOTIZIE ITALIANE

TORINO

Ieri a sera la Commissione parlamentare delle leggi amministrative si radunava negli uffici e protraeva le sue discussioni fino alle due dopo mezzanotte. Su 27 deputati di cui si compone la Commissione, 23 erano presenti; la discussione fu animalissima, e il risultato, che il principio delle regioni amministrative fu respinto all'unanimità; e il principio della regione governativa, fu respinto da 17 voti contro sei. La Commissione decise anche di sospendere ogni discussione sulle disposizioni amministrative da applicarsi in via transitoria ad alcune provincie dello Stato, invitando il Ministero a presentare all'uso un apposito progetto di legge.

Medaglia del mille. — Pregati, annunciano essere giunto al tenente colonnello Missori, il resto delle medaglie dei Mille, per il che ciascuno che possa avervi diritto sarà compiacente dirigersi ai proprii municipii cui saranno inviate e che le distribuiranno coi relativi brevetti.

— Sappiamo che sarà inviata al nostro Parlamento una petizione, corredata di firme autografe, dalla vedova del fu Marino Gerovich Invernese, fucilato il 30 giugno 1857, per opera del governo austro-toscano. La famiglia dell'infelice estinto si compone della moglie e di sei figli trovatisi in miseria e chiede un soccorso.

— Ieri sera alle ore sette, il sig. Godard esigui l'annunziata ascensione. Il celebre aeronauta partì dal recinto del castello del Valentino salendo gradatamente ad una altezza non com-

ne. La prova fu felicissima: dopo circa venti minuti di viaggio nelle regioni aeree, il signor Godard tornava tranquillamente tra i miseri abitatori di questa valle di lagrime.

— Sono giunti in Torino circa cento gendarmi Borbonici, crediamo siano quelli che appartenevano alla fortezza di Civitella. Prima d'incorporarli nel corpo dei carabinieri reali, il ministro della guerra li sottoporrà ad una lunga prova. (Monar. Naz.)

— Il signor Alexandri, secondo alcuni giornali, inviato rumeno, è partito da Torino per far ritorno a Parigi. Egli ha giustificato la condotta del principe Cuza circa al sequestro delle armi ungheresi a bordo di due legni italiani, dicendo ch'era quello il solo mezzo di non lasciarle cadere nelle mani dell'Austria e della Turchia, i cui consoli, del pari che quelli d'Inghilterra, avevano denunciato l'arrivo di quelle armi.

GENOVA

— Leggiamo nella *Gazzetta di Genova* del 18: da alcune sere stiamo osservando in strada Carlo Felice una splendissima luce prodotta da uno speciale apparecchio di piccolissima dimensione; indagando la cosa siamo venuti a sapere esser essa l'effetto di un gaz liquido detto olio *Bogheat*.

MILANO

Servizio sanitario comunale.

— La *Gazzetta di Milano* pubblica la seguente petizione alla Camera dei deputati, che si va coprendo di firme nelle nostre provincie:

« I sottoscritti avendo veduto che nelle leggi presentate dal signor ministro dell'interno alla Camera, nella tornata del 13 marzo 1861, non è provveduto a una stabile istituzione del servizio sanitario comunale, conforme al voto delle popolazioni rurali e all'interesse del povero, chiedono ai rappresentanti della nazione che quando verranno in discussione leggi per un nuovo ordinamento amministrativo del regno, sanciscano in esse il principio seguente:

« È annoverata tra le spese obbligatorie di ciascun comune quella del servizio sanitario per i poveri e di pubblica igiene, da regolarsi secondo una legge speciale. »

ROMA

— Scrivono da Roma, 14 maggio: mentre arrivavano in Roma i carri sequestrati a Valmontone dai francesi con danaro e corrispondenze reazionarie, altri ne partirono eludendo la vigilanza dei francesi stessi.

Francesco II dice non saper nulla di queste cose, Antonelli lo stesso; ma il fatto è che le cose continuano, aumentano di proporzione; e il nome di Francesco II e del papa sono quelli che i reazionari e i briganti d'ogni specie invocano, e quando arruolano e quando fanno spedizioni. Per esempio: il cardinale Antonelli ha confessato al generale Goyon che veramente nella zecca pontificia si è coniato del rame per Francesco II, ma per soli 20 mila scudi. Ma il cardinale non gli ha detto che vi si conia anche argento, e che a quest'uopo varie casse di argenteria borbonica vi sono state recate! Insomma tutti sono all'oscuro di quel che accade sotto i loro occhi; ossia tutti pensano di trovar tanti conzi che se la bevano; e, mi spiace dirlo, ma il generale Goyon non è de' più accorti per non cadere nella trappola.

Chiederò raccontandovi un aneddoto gustoso. L'artistica congregazione dei Virtuosi del Pantheon, presieduta dal cavaliere Martinucci, architetto dei sacri palazzi apostolici, una delle più famigerate nullità artistiche, apre ogni tre anni un concorso di scultura, pittura e architettura. In quest'anno nel concorso di pittura era stato giudicato a unanimità di voti degno del premio un giovane, per nome Augusto Duerò, scolare del cavaliere Coghetti. Mille rallegramenti si fecero dai professori giudici al giovane pel suo lavoro. Or bene, quando si è recato per aver la medaglia e il diploma dal presidente Martinucci, questi gliel'ha ricusato dicendo essergli vietato di consegnargli l'una e l'altro dal superior ministro. E perchè? perchè così disse il

Martinucci; il Duerò non ha una illibata condotta politica, che è quanto dire non è un sanfedista! I commenti al lettore.

— Il *Giornale di Roma* si lagna in una lunga nota inserita nel foglio del 15, che l'autorità civile d'Ancona abbia permesso l'introduzione del culto evangelico in quella città e la celebrazione di solenni funerali in una chiesa di PP. MM. Osservanti in onore di un patriota con l'elogio del defunto, recitato dal pergamo della chiesa stessa: il che, secondo il foglio ufficiale di Roma è una sacrilega profanazione.

Il foglio stesso termina con queste parole che meritano di essere riferite:

Ogni commento, a fatti di simil genere, rendesi superfluo, occorrendo ovvie alla mente di chicchessia le cose che deriverebbero alla Chiesa quante volte venissero ad attuarsi taluni inqualificabili progetti, purtroppo vagheggiati in qualche parte d'Italia ed altrove, da chi si dice cattolico sincero.

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA

DOCUMENTI DIPLOMATICI

— Crediamo utile riferire la nota del signor Thouvenel all'ambasciatore francese a Costantinopoli, relativa alla partenza della spedizione francese dalla Siria:

Parigi, 3 maggio.

Signor marchese, l'Imperatore ha dato ora gli ordini necessari affinché si proceda all'evacuazione della Siria, nel termine fissato dalla convenzione del 19 marzo di quest'anno. Nell'atto in cui vi prego di annunciarlo alla Porta, io devo, in conformità agli ordini di S. M. invitarvi a richiamare di nuovo l'attenzione del sultano sui doveri che ad esso incombono in conseguenza della partenza delle nostre truppe.

Si fu unicamente per un sentimento di umanità, e nell'intento di porre un termine allo spargimento di sangue e di impedire nuovi disastri, che la Francia accettò la missione ad essa confidata nella Siria, dal comune accordo di tutte le potenze.

Questa missione noi l'abbiamo compiuta senza secondi fini e con una perfetta lealtà; noi abbiamo diretti tutti i nostri sforzi ad ottenere lo scopo che l'Europa si era proposta.

Avremmo tuttavia voluto costituir l'ordine e con tali guarentigie da poter fare assegnamento dopo la partenza del nostro corpo di spedizione, sul mantenimento della tranquillità. Agli occhi nostri infatti, noi lo abbiamo detto e lo crediamo ancora, sarebbe stato necessario, per guarentire la sicurezza dei cristiani della Siria, il far dipendere lo sgombero dalla piena esecuzione di quel complesso di provvedimenti politici ed amministrativi, i quali sono indispensabili perchè l'autorità possa esercitare la propria azione con efficacia.

Se la Porta ci avesse secondati, e ciò stava sicuramente in armonia co' suoi interessi, le potenze sarebbero state unanimi nel partecipare al nostro modo di vedere. Essa invece stimò più conveniente di rivendicare esclusivamente a se stessa la cura di provvedere alla conservazione della pace ed il suo plenipotenziario affermò che essa era in grado di provvedervi. Le sue dichiarazioni a questo riguardo furono tanto precise ed assolute, che la conferenza si trovò obbligata a tenerne conto ed a limitarsi, nelle ultime deliberazioni, a prorogare semplicemente l'occupazione per altri tre mesi.

Il governo ottomano assunse in questo modo una responsabilità, per la quale ricadono sopra esso doveri speciali, e noi abbiamo dovere di rammentarglieli nel momento in cui stiamo per abbandonare la Siria. Dopo aver prestato il nostro concorso, facendo sacrificii che la Francia non rimpiangerà mai, quando possiamo averne un beneficio le popolazioni, al ristabilimento dell'ordine materiale in quella provincia, il governo dell'Imperatore non potrebbe tollerare che essa diventasse l'arena di nuove stragi. Quando si verificasse un tal caso, l'opinione pubblica

di tutta l'Europa si commoverebbe fortemente e da parte del governo ottomano sarebbe manifesta una impotenza alla quale si dovrebbe inevitabilmente porre rimedio.

A meno che la sublime Porta non consigli ella stessa un'altra combinazione, noi siamo costretti ad evacuare la Siria da una promessa alla quale non potremmo mancare senza violare la fede dovuta ai trattati; si fu in virtù di quell'atto che noi abbiamo prestato il concorso delle nostre truppe, e noi non possiamo rifiutare di richiamarle allo spirare del termine stipulato; noi ci siamo obbligati, d'altronde, a fornire le forze necessarie alla occupazione in nome di tutta quanta l'Europa, e non possiamo modificare l'indole del mandato che ci venne affidato dalle potenze. Noi abbiamo domandato a noi stessi se forse non sarebbe stato opportuno di proporre alle potenze di prolungare, per un nuovo termine la missione del nostro corpo di spedizione.

Le discussioni alle quali diede occasione la prima proroga e le dichiarazioni invariabili della Porta, ci hanno fatti persuasi che la nostra dignità non ci permetteva di prendere l'iniziativa in questo argomento; solo il governo del sultano, meglio illuminato sui suoi propri interessi, potrebbe prenderla. Noi sgomberemo dunque la Siria nel giorno stabilito dal trattato di Parigi; ma noi non ci allontaneremo senza aver prima altamente manifestato i nostri timori: e senza aver raccomandato istantemente alla Porta di dimostrare che, come essa afferma, stanno a sua disposizione i mezzi necessari per guarentire i cristiani contro la ripetizione delle calamità che essi hanno subito.

Così non avremo mancato ai nostri doveri: noi abbiamo dall'un canto esposto alle potenze le ragioni che ci facevano pensare che lo sgombero era prematuro, quando si fosse operato prima del riordinamento amministrativo del Libano; dall'altro noi non abbiamo trascurato in alcun modo di far conoscere alla Porta essere suo dovere il soddisfare agli obblighi che incombono ad un governo regolare verso i propri sudditi.

In presenza di un trattato internazionale, noi non possiamo far di più, e la nostra responsabilità è posta al coperto, ma il fatto stesso dello spirare del termine, durante il quale noi eravamo vincolati dalle necessità risultanti da un accordo discusso e stabilito cogli altri gabinetti, ci ridona la nostra piena libertà di giudizio e di condotta.

Noi saremo quindi padroni di considerare, senza riguardo ad alcuna particolare stipulazione, gli avvenimenti che potessero sorgere in Siria, e non dobbiamo dissimulare alla Porta, che tradizioni secolari ci imporrebbero il dovere di prestare ai cristiani del Libano un appoggio efficace contro nuove persecuzioni.

Voi parlerete in questo senso ad Aali-bascià e gli darete lettura e copia di questo dispaccio.

Firmato THOUVENEL.

GRAN-BRETTAGNA

— Il *Sun* del 14 pubblica il proclama seguente:

Guerra civile in America (Estratto della *Gazzetta* di questa sera). Per la regina, proclama Vittoria regina.

Considerando che noi siamo felicemente in pace con tutti i sovrani, con tutte le potenze e con tutti gli Stati;

E considerando che per mala sorte sono incominciate ostilità tra il governo degli Stati Uniti d'America e certi Stati che si qualificano Stati confederati d'America; e considerando che, essendo in pace col governo degli Stati Uniti, noi abbiamo proclamato la nostra reale determinazione di mantenere stretta ed imparziale neutralità nella lotta fra le dette parti contendenti;

Abbiamo per conseguenza giudicato a proposito, e con l'avviso del nostro Consiglio privato, di pubblicare il presente nostro proclama reale.

E colle presenti noi comandiamo e ordiniamo a tutti gli amatissimi nostri sudditi d'osservare una stretta neutralità per sé durante le ostilità precipitate, e di astenersi dal violare o infrangere

sia le leggi e gli statuti del regno sotto questo rapporto, sia il diritto delle genti che vi si riferiscono, attesoche essi incorreranno la responsabilità di qualsiasi atto contrario al loro proprio pericolo;

E considerando che in e per un certo statuto fatto ed emanato nel 59° anno di S. M. il re Giorgio III sotto il titolo: Atto per antivenire l'ingaggiamento o arruolamento dei sudditi di S. M. per servire all'estero, e l'equipaggiamento negli Stati di S. M. di navi per un oggetto di guerra senza il permesso di S. M., fra le altre cose è dichiarato ciò che segue (in sostanza): Qualsiasi individuo, che senza licenza di S. M. si sarà arruolato o avrà preso servizio all'estero ricevendo o non ricevendo una mercede in denaro per quest' oggetto, o sarà imbarcato a bordo di un legno estero nello scopo di servire come ufficiale di marina e marinaio, o di prender parte ad operazioni di guerra, o chi arruolerà o equipaggerà uomini per uno o l'altro di questi servizi, ecc., sarà giudicato colpevole d'illegalità, e in seguito a condanna preceduta da processo, sarà passibile di una multa o della prigionia, o dell' una e dell'altra, a discrezione del tribunale dinanzi al quale sarà comparso.

È ben anche stabilito al detto atto (in sostanza) che qualsiasi individuo, il quale senza licenza di S. M. avrà equipaggiato o armato o fatto equipaggiare o armare un legno, e avrà aiutato a equipaggiare o armare un legno destinato ad essere impiegato al servizio di un monarca, Stato o potentato straniero, o d'una colonia, provincia o parte di provincia estera, o di qualsiasi persona esercente l'autorità all'estero, come legno di trasporto, o nello scopo di incrociare o di commettere ostilità contro qualsiasi principe o qualsiasi popolo straniero, sarà giudicato colpevole d'illegalità, e sarà, in seguito a condanna preceduta da processo, passibile di una multa, o una prigionia, o dell' una o dell'altra, a discrezione del tribunale dinanzi al quale sarà comparso; e qualunque legno o vascello, così equipaggiato, con tutto il suo materiale, tutto il suo armamento e le sue munizioni, sarà confiscato. Qualunque ufficiale di dogana e di gabella di S. M. autorizzato a praticar sequestri, sarà in diritto di sequestrare il detto legno o vascello, e il detto legno con tutto il suo materiale e il suo armamento potrà essere ugualmente condannato per infrazione alle leggi fatte per la protezione delle rendite della dogana e della gabella o alle leggi del commercio e della navigazione.

E di più, il detto atto ordina che se qualsiasi persona su qualunque punto del regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda, e in tutt'altra parte degli Stati di S. M. situati al di là dei mari, senza aver prima ottenuto la facoltà e il permesso di S. M., come si è detto disopra, e aumentando il numero dei cannoni, e cangiandoli a bordo con altri, aggiungendo munizioni da guerra, aumenta o concorre a far aumentare, e ciò con piena cognizione, le munizioni dei legni da guerra o incrociatori qualunque o tutt' altro legno armato che, al momento del suo arrivo in un porto qualunque del Regno Unito o di tutt'altro Stato di S. M. era un vascello da guerra, un incrociatore o un legno armato al servizio di un principe, di uno Stato o monarca estero, — qualsiasi persona che commetta uno di questi atti sarà considerato come colpevole d'infrazione alla legge, e come tale, in seguito a giudizio, punito della multa e della prigionia, o dell' una e dell'altra di queste pene, ad arbitrio della Corte dinanzi alla quale l'accusato sarà tradotto. Ora, affinché nessuna de' nostri sudditi incorra per errore nelle pene stabilite dal detto statuto, ordiniamo rigorosamente colle presenti che nessuno commetta atti qualunque essi sian contrari a queste disposizioni sotto pena delle dette puzioni e dell'alta nostra indignazione.

Per questi motivi, avvisiamo gli amatissimi nostri sudditi e tutte le persone aventi dritto alla nostra protezione, che, se qualcuno, ad onta di questo proclama e dell' alto rammarico nostro, agisce contrariamente al suo dovere come suddito di un sovrano neutro nella detta controversia; e viola il diritto delle genti, vi si contrav-

viene, per esempio e per più particolarmente entrando al servizio militare dell' una o dell' altra delle due parti contendenti, come ufficiale, sott'uffiziale o soldato, o servendo come ufficiale, o marinaio a bordo di un vascello da guerra o trasporto di una delle due parti contendenti, o al loro servizio, o servendo in qualità di uffiziali o di marinaio a bordo di un legno portante lettere di marca dell'una o dell'altra delle due parti contendenti, o insinuando ad andare o andando al di là dei mari nell'intenzione di arruolarsi in un dato servizio, o procurando o cercando di procurare ne' possedimenti di S. M. nelle colonie ad altri i mezzi di agire in questo modo, o armando, equipaggiando od attrezzando un legno, un naviglio qualunque per essere impiegato come vascello da guerra, corsaro o trasporto da una o dall' altra delle due parti contendenti, o forzando o cercando di forzare un blocco legalmente stabilito da una o dall'altra delle due parti contendenti, o trasportando uffiziali, soldati, dispaeci, armi, munizioni, materiale da guerra, o tutt' altro articolo considerato come contrabbandando di guerra, dalla legge e dagli usi delle nazioni moderne; tutti e ciascuno avendo commessi i detti delitti, incorreranno le varie penalità e conseguenze penali inflitte dal detto Statuto o dal diritto delle genti.

E noi dichiariamo infine che tutti i nostri sudditi, del pari che tutte le persone aventi dritto alla nostra protezione, che infrangeranno le prescrizioni suesposte, lo faranno a loro rischio e pericolo, e che lungi dall' ottenere qualche protezione contro qualsiasi responsabilità o conseguenze penali, esse incorreranno per lo contrario l' alta nostra indignazione per una condotta siffatta.

Dato alla nostra Corte a Whitz-hodge Riotmont Parè oggi, 13 di maggio, nell' anno di nostro Signore 1861, e del nostro regno il 24.

God save the Queen!

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Napoli 22 (notte) Torino 22

Parigi. Il Giornale di Pietroburgo ha una lettera di Gortschakoff a Kisseleff. « Chiamate l' attenzione dei rappresentanti dei gabinetti sui pericoli della partenza delle truppe dalla Siria, dichiarando di respingere la responsabilità circa i risultati di questa partenza, di cui abbiamo prevedute e segnalate le conseguenze.

Napoli 22 (sera tardi) Torino 22

Parigi 22. Copenaghen 25. Un decreto riduce allo stato normale, a datare dalla fine di maggio, la cavalleria e la fanteria appartenenti al primo e secondo Comando Generale.

Fondi piemontesi 73,85 a 74,00

Vienna 20. — Metalliche manca

Napoli 22 (notte) Torino 22 (sera tardi)

Il Principe di Carignano e Nigra sono giunti a Torino.

Fondi piemontesi 74,15 a 74,25

Vienna 21. Metalliche. 64,50

Napoli 23 Torino 22

Roma 21. La petizione a Napoleone III e a Vittorio Emanuele sottoscritta da 10,000 firme, sottratta alle ricerche della polizia è prodigiosamente partita oggi da Roma. È falso il testo riferito dall' Opinione e dalla Perseveranza — è inesatto il sunto presentato dal Débats.

Napoli 23 Torino 22

Milano 22. Stamane ancora qualche agitazione. La manifestazione, presa occasione dai disgusti religiosi, assumeva un carattere sovversivo. Volevasi attaccare una fabbrica di spiriti. La guardia nazionale, e le truppe accorse ristabilirono l' ordine. La città stasera è tranquilla.

Napoli 23 Torino 22

Costantinopoli 15. Il Sultano è stato gravemente ammalato. Lo stato delle finanze gli hanno impedito il viaggio consiliatogli — la carta monetata perde l'80 0/0 — Nuovi affissi e Costantinopoli minacciano una insurrezione generale, e dichiarano che Musulmani e Cristiani si uniranno nel loro risentimento, e risparmieranno soltanto il Visir Ruschdi.

Marsiglia 22. Il Vescovo è morto stanotte. A Costantinopoli effervescenza. In Grecia la propaganda antidinastica raddoppia.

Beyrouth 20. Il Kaimakam di Haran (?) ha dato la dimissione che fu accettata. Fuad è tornato da Damasco. La Porta ricusa di approvare le condanne di morte di Kourschid e de' Capi Drusi. Le attitudini de' Turchi sono allarmanti.

Table with exchange rates for Paris (22) and consolidated rates for France and England.

BORSA DI NAPOLI

23 MAGGIO

Table with stock market prices for various regions like R. Nap., R. Sic., R. Piem., R. Tosc., R. Bol.

Il gerente EMMANUELE FARINA

Stab. Tip. Strada S. Sebastiano, n. 51.

ANNUNZII

Advertisement for HOGG's liver oil, featuring a bottle illustration and detailed text about its medicinal benefits and scientific approval.

Depositi in Napoli presso la Farmacia del Leone... Signori Leonardo e Romano, Toledo, N.° 303, ed Palermo nella Farmacia di Monteforte.

GRANDE ASSORTIMENTO

di Profumerie all'ingrosso ed in dettaglio, Bocchi di schiuma di mare, Chincaglierte, Linette o Castori a due. 5 la canna.

TEODORO GRIEB. Strada Toledo 85, p. P.